



## **COMUNE DI PECCIOLI**

Provincia di Pisa

### **SERVIZIO SVILUPPO SOCIO CULTURALE**

*U.O. Promozione Sociale*

## **CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DA SVOLGERSI NEL COMUNE DI PECCIOLI**

### **ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto gli interventi di "SERVIZI DOMICILIARI SOCIO-ASSISTENZIALI" e "ASSISTENZA GENERICA", ai sensi della L.R. 24/02/2005 n.41, da effettuarsi nei confronti di persone residenti nel territorio comunale, anziane e/o disabili, prive o carenti di autonomia, ovvero incapaci, anche temporaneamente, di compiere autonomamente atti quotidiani della vita.

L'assistenza domiciliare è finalizzata a salvaguardare il nucleo familiare ed il singolo nei periodi di particolare bisogno, ad evitare l'istituzionalizzazione impropria, a ridurre gli stati di cronicizzazione, di malessere e di emarginazione fisica e psicologica, nonché a salvaguardare il ripristino di ruoli sociali significativi. Il servizio favorisce la permanenza del cittadino nel proprio ambiente di vita e ne stimola la partecipazione e la collaborazione per la ricerca delle soluzioni più idonee alle proprie esigenze.

Gli interventi si realizzano in presenza di situazioni di isolamento, di perdita dell'autonomia, di insufficienti risorse e/o carenze del contesto familiare e sociale, e pertanto sono indirizzati a favorire l'autonomia individuale del nucleo, al recupero delle potenzialità residue, al mantenimento dell'unità familiare anche in presenza di particolari problematiche.

### **ART. 2 DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto ha durata di due anni decorrenti dal giorno di effettivo inizio del servizio.

In caso di risultati positivi l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la sussistenza delle condizioni per rinnovare il contratto ulteriori due anni.

L'impresa è tenuta comunque ad assicurare la continuità del servizio oltre la scadenza contrattuale qualora non fosse concluso l'espletamento della nuova gara alle stesse condizioni del contratto in scadenza. L'impresa a fine contratto è, altresì, tenuta a far subentrare gradualmente la nuova aggiudicataria nel servizio, nel termine massimo di 30 giorni, per salvaguardare la continuità dei servizi, regolando i relativi oneri con l'impresa subentrante.

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono essere accreditati ai sensi della L.R. n.82 del 28/12/2008 "accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato" e del successivo Regolamento di attuazione di cui al DPGR 29/R del 03/03/2010, ed in ogni caso – qualora non ancora accreditati – devono impegnarsi ad ottenere l'accreditamento entro i termini previsti per l'affidamento, pena la revoca dell'affidamento stesso.

E' ritenuto valido l'accreditamento eventualmente già ottenuto presso un'altra Amministrazione Comunale della Regione Toscana.

### **ART.3 VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO**

L'importo a base d'asta per l'intero periodo di durata dell'appalto è stabilito in € 540.000,00 al netto dell'Iva stabilita per legge (comprensivo del periodo previsto per l'eventuale rinnovo).

L'importo annuo dell'appalto è pari ad € 135.000,00.

Si precisa che per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art.86 c.3 bis del D.Lgs. 163/2006.

Il numero delle ore di assistenza domiciliare diretta alla persona è stimato in 6800 ore per un anno contrattuale.

Il numero delle ore di assistenza generica è stimato in 150 ore per un anno contrattuale.

Per “ora” di assistenza si intende un periodo di 60 minuti di prestazione effettiva di servizio all’utente. Sono esclusi da tale computo i tempi e i mezzi per gli spostamenti dell’operatore da un domicilio all’altro degli utenti serviti.

Le prestazioni verranno effettuate in base al prezzo unitario offerto in sede di gara. L’impresa aggiudicataria non avrà diritto ad alcun compenso ed indennizzo nel caso in cui non si raggiunga il budget disponibile.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, previo finanziamento delle relative spese, prestazioni ulteriori e/o complementari purché rispondenti al progetto base presentato in sede di gara, entro il 20% dei servizi complessivamente intesi oggetto di appalto. In tal caso l’aggiudicataria è tenuta a mantenere le stesse condizioni economiche contrattuali.

#### **ART. 4 DETERMINAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI**

I prezzi orari risultanti dall’offerta economica rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Per le prestazioni affidate l’Amministrazione Comunale si impegna a versare il corrispettivo orario indicato nell’offerta presentata in relazione alle ore di effettiva prestazione assistenziale resa agli utenti.

Tale prezzo è comprensivo di tutti i costi connessi all’erogazione delle prestazioni ivi inclusi quelli relativi all’organizzazione, coordinamento e verifica delle attività, ai tempi e costi di spostamento degli operatori da un domicilio all’altro degli utenti, ai mezzi impiegati per l’espletamento del servizio, agli adempimenti in tema di sicurezza di cui al D.Lgvo 81/08 e s.m.i, ecc.

#### **ART. 5 PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO**

Le prestazioni di assistenza domiciliare sono svolte, di norma, presso il domicilio dell’utente, ovvero presso i recapiti (ivi compresi i presidi sanitari) in cui lo stesso si trovi, o sia conveniente accompagnarlo.

L’intervento di assistenza domiciliare è inserito in un programma individualizzato finalizzato al sostegno, alla prevenzione, alla modifica di comportamenti e stili di vita degli utenti interessati, in stretta collaborazione con tutti i servizi coinvolti nella gestione del caso su programmi specifici.

Gli interventi di assistenza domiciliare si distinguono in:

**A. Interventi socio assistenziali:**

1. Cura dell’igiene e assistenza diretta alla persona
2. Preparazione del vitto e somministrazione dei pasti

Per gli interventi di cui sopra è richiesta la figura dell’Operatore Socio-Assistenziale (OSA) in possesso del relativo attestato di qualifica

**B. Interventi di assistenza generica**

1. Pulizia ordinaria dell’ambiente domestico
2. Approvvigionamento di generi alimentari o altri prodotti per uso personale
3. Accompagnamento per attività e relazioni esterne al domicilio

Per gli interventi misti fra le categorie sopra indicate rivolte allo stesso utente è richiesta la figura dell’Operatore Assistenziale (OSA) in possesso del relativo attestato di qualifica.

Sono altresì comprese nelle prestazioni oggetto del servizio le attività di monitoraggio e verifica degli interventi con il Servizio Sociale Professionale così come ogni altra attività di coordinamento organizzativo e tecnico.

#### **ART. 6 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

I criteri di ammissibilità degli utenti alle prestazioni sono determinati con apposito regolamento comunale.

Gli interventi di assistenza domiciliare indicati dal comune, vengono comunicati all'appaltatore che individua gli operatori cui assegnarli; l'avvio dell'intervento deve avvenire entro la settimana successiva al ricevimento della richiesta.

Fatte salve le urgenze, il servizio sociale del comune comunica all'appaltatore i nuovi interventi e le modifiche da attivare per le situazioni già in carico.

L'assistente domiciliare fa riferimento, per lo svolgimento del suo lavoro, alle indicazioni tecniche fornitegli dall'assistente sociale del comune riguardanti: l'orario di lavoro, le mansioni, le finalità e gli obiettivi dell'intervento, le modalità tecniche di svolgimento dello stesso.

Prima dell'attivazione di ogni intervento, un incaricato della cooperativa appaltatrice e l'assistente sociale effettuano una visita domiciliare congiunta, durante la quale viene comunicato all'utente il programma di intervento stabilito: orario giornaliero, frequenze settimanali, mansioni da svolgere da parte dell'operatore domiciliare.

Ogni singolo utente, o suo familiare, avrà a disposizione una scheda dalla quale dovranno risultare il numero e la durata degli interventi di assistenza domiciliare effettuati.

L'assistente domiciliare dovrà comunque informare l'assistente sociale in ordine all'andamento del servizio formulando le proposte di variazione delle sue modalità che dovessero eventualmente rendersi necessarie.

Dovranno essere predisposte modalità di rilevazione della qualità del servizio con cadenza almeno trimestrale, da concordare con il servizio sociale del comune.

Gli assistenti domiciliari sono tenuti alla compilazione delle schede tecniche e ad adottare le proposte metodologiche di miglioramento del servizio proposte dal comune in collaborazione con il referente tecnico della cooperativa.

Gli assistenti domiciliari sono tenuti al segreto professionale.

L'appaltatore impiega i propri operatori secondo le modalità tecnico-organizzative indicate nel presente capitolato e nel progetto presentato, nell'osservanza della normativa vigente.

## **ART. 7 ORARIO**

L'Assistente domiciliare è tenuto al rispetto degli orari indicati dal comune per ciascun caso affidatogli.

Eventuali variazioni dovute a causa di forza maggiore dovranno preventivamente essere comunicate all'appaltatore così da consentire interventi alternativi o soluzioni idonee.

Strumento di riscontro dell'attività svolta è il prospetto mensile riepilogativo che deve essere riempito dall'assistente domiciliare e controfirmato dall'utente.

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'appaltatore dovrà dare avviso al comune con anticipo di almeno 48 ore e dovrà garantire comunque l'espletamento dei servizi ritenuti essenziali a giudizio del competente servizio comunale.

## **Art. 8 PERSONALE**

Al fine di garantire migliore qualità nell'assistenza, in relazione alla continuità assistenziale e alle competenze professionali degli operatori, nel progetto presentato dovrà essere garantito l'utilizzo di personale a rapporto di lavoro dipendente garantendone al massimo la continuità nella presenza.

L'operatore economico che risulterà aggiudicatario del servizio si obbliga ad assumere, in caso di cambio di gestione, prioritariamente, gli stessi addetti che operano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore stesso e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio. I rapporti di lavoro dei dipendenti assorbiti proseguiranno con l'appaltatore subentrante, con passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità e con gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'anzianità di servizio maturata al momento del trasferimento, in modo che il successivo

inquadramento venga effettuato in posizioni analoghe a quelle attualmente occupate, secondo quanto previsto dai C.C.N.L. di categoria vigenti.

L'aggiudicataria si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto, all'accantonamento del T.F.R. nonché al riconoscimento degli integrativi territoriali. Qualora nel corso di vigenza dell'appalto fosse approvato un nuovo contratto nazionale e/o accordo integrativo territoriale, per le imprese della categoria dell'aggiudicataria, essa si impegna a darne immediata applicazione senza costi aggiuntivi per l'ente appaltante. Non sono ammessi patti in deroga anche se previsti da accordi interni all'impresa, sia nei confronti dei dipendenti sia nei confronti di eventuali soci-lavoratori. A richiesta dell'Ente appaltante l'aggiudicataria è tenuta a fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare il rispetto di quanto prescritto. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente comma, l'Amministrazione provvederà ad informare l'Ufficio del Lavoro e le Organizzazioni sindacali e potrà recedere, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento dal contratto senza che l'impresa possa pretendere alcun risarcimento.

L'aggiudicataria è responsabile esclusiva del proprio personale ed è tenuta ad attivare modalità e forme di controllo adeguate. Garantisce che i propri operatori svolgano gli interventi con rispetto e cortesia, agevolando gli utenti nell'esercizio dei loro diritti; adotta misure idonee per garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli utenti, nonché del segreto professionale ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

Prima dell'inizio del servizio, l'aggiudicataria dovrà trasmettere l'elenco nominativo degli operatori impiegati, ed i curricula professionali di ognuno. Tale elenco dovrà essere tenuto costantemente aggiornato, pena il non riconoscimento delle prestazioni rese da operatori non inclusi nel suddetto elenco. L'eventuale impiego di personale volontario deve essere preventivamente comunicato all'Ente appaltante. Tale personale può svolgere unicamente attività integrative e di supporto a quelle oggetto del servizio, sotto il controllo dell'aggiudicataria che è tenuta a garantire idonea copertura assicurativa esonerando l'Ente appaltante da ogni responsabilità in merito.

L'aggiudicataria dovrà fornire agli operatori impiegati nell'espletamento del servizio idoneo vestiario e tutti i D.P.I. previsti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, nonché il cartellino di riconoscimento personale con fotografia.

L'aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità di rapporto tra operatore e utente, limitando la rotazione ed il turn-over tra operatori. Al momento della programmazione del servizio, viene definito l'operatore incaricato dell'esecuzione del progetto assistenziale e il suo eventuale sostituto; ulteriori eventuali sostituzioni degli operatori devono essere preventivamente concordate con l'assistente sociale di riferimento.

In caso di assenza, per qualsiasi causa, degli operatori l'aggiudicataria si impegna e si obbliga a sostituire prontamente l'operatore assente, dandone contestuale comunicazione all'Ente appaltante ed all'utente interessato.

L'aggiudicataria si impegna a sostituire, a semplice richiesta dell'Ente, gli operatori in caso di verificato, comprovato comportamento gravemente scorretto e/o reiterato e lesivo nei confronti dell'utenza nell'espletamento del servizio.

E' fatto assoluto divieto agli operatori che intervengono a domicilio dell'utente, richiedere o accettare denaro o altre regalie.

Per effetto dell'appalto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo determinato o indeterminato, viene instaurato tra l'Amministrazione Comunale ed il personale dell'aggiudicataria la quale solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi pretesa possa essere avanzata.

## **ART.9 ESERCIZIO DEL DIRITTTO DI SCIOPERO**

In caso di sciopero i servizi di assistenza domiciliare rivolti a persone non autosufficienti e di aiuto alla persona in favore di soggetti disabili, ai sensi dell'art.1 comma a) della L. 146/90 e ss.mm.ii. devono essere garantiti per le prestazioni essenziali nelle parti indispensabili ad assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionali, relativamente all'igiene e cura della persona e l'assistenza finalizzata ad assicurare tutela fisica, la confezione, la distribuzione e la somministrazione dei pasti principali

L'aggiudicataria dovrà dare comunicazione preventiva e tempestiva degli scioperi.  
**L'aggiudicataria si impegna a redigere un accordo con le OOSS sui servizi minimi essenziali, da fornire all'Ente Appaltante entro 30 gg. dall'inizio dell'appalto.**

## **ART.10 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

L'impresa appaltatrice si obbliga, ai sensi del CCNL di settore, all'aggiornamento e alla formazione del proprio personale con orario retribuito nella misura annua indicata nel progetto presentato in sede di gara. Qualora l'Amministrazione Comunale richieda, nel rispetto dei limiti previsti dal citato CCNL, iniziative di riqualificazione e aggiornamento sulle materie connesse all'oggetto del presente appalto, l'impresa – se richiesta – è tenuta ad assicurare la partecipazione degli operatori in orario extra servizio, comunque retribuito con oneri a carico del gestore.

## **ART.11 REFERENTE DEL SERVIZIO**

Prima dell'inizio del servizio, l'aggiudicataria dovrà comunicare all'Ente appaltante il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico del referente del servizio. Tale referente è tenuto ad essere reperibile durante l'orario giornaliero di espletamento delle prestazioni al fine di presidiare le attività e risolvere tempestivamente gli eventuali problemi che insorgessero.

In caso di assenza dovuta a qualunque causa deve esserne garantita l'immediata sostituzione. Il referente risponde della completa realizzazione del servizio affidato, dell'organizzazione del personale e avrà il compito di tenere i collegamenti con l'Ente appaltante.

Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato si intendono fatte direttamente all'aggiudicatario.

I costi relativi all'attività svolta dal referente sono compresi nel prezzo orario di cui all'art.4.

## **ART. 12 MODALITA' DI CONTROLLO E VERIFICA**

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di eseguire verifiche sulla effettuazione delle prestazioni erogate dall'aggiudicataria, con particolare riferimento alla qualità degli interventi, alla migliore utilizzazione delle risorse ed al livello di raggiungimento degli obiettivi indicati nei piani di intervento individuali. Tali verifiche sono effettuate dall'Ente appaltante anche mediante colloqui con gli utenti e tramite il Servizio Sociale Professionale territoriale attraverso il monitoraggio dell'attività degli operatori sui singoli casi, realizzato anche mediante riunioni periodiche con gli stessi operatori incaricati dell'esecuzione del programma di intervento. I costi relativi a tali riunioni sono compresi nel prezzo orario di cui all'art.4.

Per le verifiche di tipo amministrativo-contabile sulla quantità delle prestazioni, l'aggiudicataria è tenuta alla compilazione giornaliera di apposito modello, a valenza mensile, riportante dati anagrafici, tipologia dell'utente e natura dell'intervento programmato. Su tale modello di volta in volta l'operatore dovrà trascrivere data e orario della prestazione, apponendo la propria firma. La prestazione del servizio sarà controfirmata dall'utente e/o nel caso di impedimento da un familiare; in mancanza, i motivi dell'impedimento dovranno essere attestati dal Servizio Sociale. Tale modello dovrà essere

firmato in calce, mensilmente da parte del referente del Servizio – che si assume la diretta responsabilità di quanto sottoscritto – e inviato all'Ente appaltante allegato alla fattura mensile.

La rilevazione su cartaceo può essere sostituita da un sistema di rilevazione elettronico – che riporti gli stessi elementi come sopra descritti – da proporre in sede di offerta progettuale.

### **ART.13 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA**

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire entro 20 giorni dall'aggiudicazione almeno una sede di segreteria all'interno del territorio del Comune di Peccioli. Tale sede dovrà risultare idonea e logisticamente funzionale all'organizzazione delle attività e dovrà essere dotata di almeno una linea telefonica regolarmente presidiata durante le ore di servizio, di un apparecchio fax con linea separata, di una segreteria telefonica e di supporti informatici adeguati provvisti di collegamento internet.

L'eventuale ritardo nell'approntamento di tale sede comporta l'applicazione di una penale pari a € 250,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 20 giorni, oltre ai quali l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di annullare l'aggiudicazione o di rescindere il contratto.

### **ART. 14 PAGAMENTO PRESTAZIONI**

Ai fini della liquidazione e del pagamento del corrispettivo, l'aggiudicataria è tenuta a presentare mensilmente la fattura relativa al servizio prestato. Tale fattura dovrà indicare le ore di prestazione effettiva, suddivise per tipologia di utente con indicata anche la tipologia di intervento fra quelle già descritte all'art.5.

La liquidazione avverrà entro 30 gg. lavorativi dal ricevimento della fattura. L'Amministrazione si riserva di concordare con apposito accordo scritto l'estensione del pagamento a 60 gg. lavorativi dal ricevimento della fattura. L'Amministrazione Comunale effettuerà il pagamento, previa verifica della regolarità contributiva da accertarsi tramite DURC acquisito d'ufficio.

### **ART. 15 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore garantisce il regolare e puntuale adempimento delle attività oggetto del presente atto, utilizzando operatori professionalmente idonei. L'appaltatore, oltre ad essere tenuto per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a favore dei soci e/o dei dipendenti, che saranno sempre ed esclusivamente alle sue dirette dipendenze, si obbliga contrattualmente ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti l'orario di lavoro, le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni. L'Ente appaltante è esonerato da qualsiasi responsabilità a riguardo.

L'impresa si obbliga all'osservanza di tutte le vigenti norme e prescrizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e tutela dei lavoratori e si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni nonché dalla Legge Regionale n°38 del 13 Luglio 2007. In particolare dovrà:

- Presentare dichiarazione di nomina del medico competente, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza;
- Produrre il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori e delle relative misure di prevenzione e protezione di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e inviarne copia all'Amministrazione;
- Provvedere alla formazione del proprio personale specificamente sulla sicurezza e igiene del lavoro con le modalità previste dalla normativa vigente;
- Provvedere, prima dell'inizio del servizio, a informare gli operatori circa i rischi in cui possono incorrere in relazione agli ambienti in cui sono destinati ad operare, alle

attrezzature eventualmente da utilizzare e sulle misure di prevenzione e emergenza da adottare nelle varie situazioni di rischio;

- Provvedere a verifiche sistematiche sui luoghi di lavoro in relazione a segnalazioni di rischio da parte degli operatori, tese all'individuazione delle tipologie di servizio esplicabili.

Di tali adempimenti dovrà essere data specifica comunicazione all'Ente appaltante.

#### **ART.16 – CAUZIONE DEFINITIVA- STIPULA DEL CONTRATTO - SPESE**

In sede di stipula del contratto di appalto la ditta affidataria dovrà presentare idonea fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 10% del valore contrattuale, salva la riduzione del 50% ai sensi di legge, a garanzia delle obbligazioni contrattuali tutte. Tale cauzione definitiva rimarrà valida per tutta la durata contrattuale e dovrà essere svincolata con apposito provvedimento del Comune. La cauzione definitiva deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà detraendo tale somma dai pagamenti ancora da corrispondere all'appaltatore. La cauzione definitiva deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro, sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale è unica e direttamente responsabile, con l'inclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante e di ogni indennizzo.

L'aggiudicatario è direttamente responsabile verso la stazione appaltante e verso i terzi di tutto quanto è oggetto del servizio, con l'organizzazione dei mezzi, delle attrezzature e del personale impiegato e con la gestione del proprio rischio. La stazione appaltante è, pertanto, tenuta indenne da ogni responsabilità per incidenti alle persone o cose, che venissero provocate nel corso dello svolgimento del servizio in oggetto, e per tutta la durata del rapporto contrattuale.

L'inizio del servizio avverrà anche in pendenza della formalizzazione del contratto a seguito di richiesta scritta del committente.

La stipula del contratto sarà effettuata entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva previo accertamento dei requisiti richiesti. Le spese contrattuali saranno a totale carico dell'appaltatore.

#### **ART. 17 ASSICURAZIONE**

L'aggiudicatario dovrà essere assicurato, e così anche il personale impiegato, per i rischi relativi a responsabilità civile verso i terzi, per qualsiasi danno o evento possa esser causato a persone e cose, esonerando espressamente l'Ente appaltante da qualsiasi responsabilità civile e amministrativa per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio, compresi i servizi di accompagnamento e trasporto degli utenti. Nel novero dei terzi deve essere compreso il Comune di Peccioli. Il massimale per sinistro per sinistro non dovrà essere inferiore a € 1.500.000,00 unico per RCT e per RCO.

La stipula dei relativi contratti di assicurazione ed i relativi massimali d'assicurazione coperti dovranno essere comprovati dall'aggiudicatario, a mezzo copia fotostatica, prima dell'inizio del servizio.

#### **ART. 18 PENALI**

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:

- a. Mancato servizio: euro 500,00
- b. Mancato rispetto del piano individualizzato di intervento: euro 500,00

- c. Mancato rispetto dell'orario previsto per l'esecuzione della prestazione: euro 300,00
- d. Mancata attivazione delle prestazioni entro il termine max di 5 giorni dalla ricezione del contratto: euro 300,00
- e. Mancato rispetto ingiustificato dell'obbligo di favorire la continuità del servizio reso dallo stesso personale nei confronti dello stesso utente: euro 300,00
- f. Mancata o incompleta registrazione delle schede rilevazione presenze: euro 300,00
- g. Mancato utilizzo del cartellino di riconoscimento da parte del personale: euro 300,00
- h. Mancato rispetto delle norme del capitolato che prescrivono l'impiego di personale professionalmente adeguato: euro 300,00
- i. Assenza o incompletezza della documentazione relativa alla formazione ed ai titoli professionali degli operatori: euro 200,00
- j. Mancata o incompleta dotazione da parte dell'azienda, nonché mancato utilizzo da parte degli operatori dell'abbigliamento e dei presidi igienico-sanitari richiesti dalla normativa vigente di settore: euro 200,00

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per scritto, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Qualora entro il termine suddetto l'impresa non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le giustificazioni fornite non fossero ritenute accoglibili, il comune applicherà le penali previste.

Non è comunque precluso al comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di euro 200,00 ed un massimo di euro 500,00 in base ad indicatori di gravità che verranno precisati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'impresa aggiudicataria.

Qualora l'importo complessivo delle penali applicate risulti essere superiore al 5% dell'importo contrattuale il contratto potrà essere risolto.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità che sarà comunicato all'appaltatore, sarà detratto dal pagamento della prima fattura posta in liquidazione.

## **ART. 19 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Le parti convengono che, oltre quanto genericamente previsto dall'art. 1453 c.c., per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti fattispecie:

- Apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'appaltatore o cessazione dell'attività per altre cause;
- Messa in liquidazione;
- Impiego di forme di occupazione al di fuori dei vincoli e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e/o di personale inadeguato a garantire il livello di efficienza del servizio;
- Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto e/o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- Interruzione non motivata del servizio;
- Sub-appalto abusivo;
- Cessione parziale o totale del contratto a terzi;



- Gravi difformità nell'espletamento del servizio rispetto a quanto indicato nell'offerta ed accettato dal committente;
- Mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale o del medico competente di cui al D.Lgs. 81/08, nel caso di venir meno degli stessi nel corso dell'esecuzione del contratto;
- Gravi violazioni contenute nei piani di sicurezza;
- Impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
- Violazione dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti dell'appaltatore nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione dell'appalto.

Nelle ipotesi sopra indicate previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con l'impresa, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi, attribuendo gli eventuali maggiori costi a carico dell'appaltatore con cui il contratto è stato risolto.

E' sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

All'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione, dedotte le penalità, le spese e l'importo del risarcimento dei danni.

## **ART.20 CONTROVERSIE CONTRATTUALI**

Per controversie da attribuire alla giurisdizione del Giudice Ordinario, che dovessero insorgere in ordine al presente contratto, il foro territorialmente competente a decidere è esclusivamente quello di Pisa.

E' escluso l'arbitrato.